

MACCHINE NUOVE E USATE

Sicurezza nella gestione, aspetti tecnici e legali
Udine, 19 febbraio 2015

Le responsabilità civili, penali, amministrative ex D.Lgs. N. 231/2001

Di

Fabbricante, Utilizzatore, Società

Avv. Alessandro Franco



FRANCO ~ SGRAZZUTTI
& PARTNERS
STUDIO LEGALE ASSOCIATO / LAW FIRM

Attenzione !

responsabilità per la PERSONA FISICA dell' Imprenditore

E

-anche-

per l' Azienda in quanto azienda,

la nostra SNC, SAS, SRL, SPA

In caso di infortunio

Corre dei rischi DIRETTI e molto gravi:

- **CIVILI**
- **PENALI**
- **AMMINISTRATIVI**



I problemi di base
COMUNI a tutte le figure interessate:

PERSONE FISICHE

- Datore di lavoro – Progettista - Fornitore
 - Componenti del CdA
- Direttori di stabilimento o di Cantiere
 - Delegati alla Sicurezza
 - R.S.P.P.
 - L' ultimo dei preposti

PERSONE GIURIDICHE

La società in sé, ex d.lgs 231/2001



Mancanza di un LINGUAGGIO COMUNE condiviso
Tra i due “gruppi” che si occupano di questi problemi:

I TECNICI, che parlano e scrivono TRA LORO
Con il loro linguaggio
(ingegneri, periti, T.d.P. delle A.S.S.L.)

I GIURISTI, che parlano e scrivono TRA LORO
Con il loro linguaggio
(Procuratori della Repubblica, avvocati, giudici, funzionari della
D.T.L. e dei Ministeri, burocrati della C.E.E.)



Per l' Imprenditore, e per il “tecnico”

MANCA

CONSAPEVOLEZZA

- Dei “rischi giuridici”
- Di come funziona la macchina giudiziaria



OBIETTIVO

Sviluppare a tutti i livelli
aziendali e di consulenza esterna una

“CULTURA GIUDIZIARIA”

Che è

CULTURA della difesa

E quindi necessariamente

CULTURA della PROVA
(“difendersi provando...”)



INFORTUNIO SUL LAVORO

Definizione:

Evento che...

- Causa un DANNO alla PERSONA
- Accade in OCCASIONE di LAVORO
- Per CAUSA VIOLENTA (no m.p.)

DIRETTO: MIO lavoratore
INDIRETTO: TUO lavoratore con **MIA** macchina



Per capire cosa dobbiamo fare,
dobbiamo partire dalle

“FONTI NORMATIVE”

Quali sono le “leggi”

Che siamo tenuti a rispettare nell' organizzazione del
nostro lavoro ?

(Che verranno usate contro di noi se succede qualcosa ?)



2087 c.c.: Tutela delle condizioni di lavoro.

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

2059 c.c.: Danni non patrimoniali.

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge [\[c.p.c. 89; c.p. 185, 187, 189\]](#)




La COLPA....

Art. 43 c.p.: Elemento psicologico del reato

Il delitto:

è **doloso** [\[c.p. 133\]](#), o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente **preveduto e voluto** come conseguenza della propria azione od omissione (1);

è **preterintenzionale**, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso **più grave** di quello voluto dall'agente [\[c.p. 571, 572, 584\]](#);

è **colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto..., non è voluto** dall'agente e si verifica a causa di **negligenza o imprudenza o imperizia**, ovvero per **inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline** 

...e la c.d. *Posizione di Garanzia*...

Art. 40, Comma II, c.p.

40 c.p.: Rapporto di causalità.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione [\[c.p. 41\]](#).

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.



...ma anche il Concorso di Cause...

Art. 41 c.p.: Concorso di cause.

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento...

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.



Art. 589 c.p.: Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa [\[c.p. 43\]](#) la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (2) o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni (3).

Nel caso di **morte di più persone**, ovvero di **morte** di una o più persone **e** di **lesioni** di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli **anni quindici** [\[c.p.p. 235\]](#) (5) (6) (7).



Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose

Chiunque **cagiona ad altri per colpa una lesione personale** è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, **se è gravissima** [\[c.p. 583\]](#), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239 .

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o **di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi** è della **reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000** e **la pena per le lesioni gravissime** è della **reclusione da uno a tre anni**.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è **punibile a querela** della persona offesa, **salvo nei casi** previsti nel **primo e secondo capoverso**, limitatamente ai **fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale**.



Problema:

La Procura deve verificare

SE “Sei in colpa”


Cioè se
Sei stato imprudente, negligente, imperito... o
... hai violato leggi, regolamenti, ordini o
discipline...

QUALI ?



Sono moltissime !!!

- D.lgs n. 81/2008 “testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- D.lgs n. 17/2010 “attuazione della direttiva 2006/42/CE”, c.d. Direttiva Macchine
 - Regolamenti Europei
 - Norme Armonizzate EN/EC
 - c.d. Buone Prassi
 - Contratti collettivi
- D.lgs n. 231/2001 per le SOCIETA'



Negli Stati Uniti

Dove esiste il “risarcimento punitivo”

... ormai le macchine le progettano gli Avvocati...

“trucchetti” semplicissimi, economici, ma...
estremamente efficaci per il Produttore

L' esempio tipico: REMINGTON Firearms





Domanda Critica:

Quanti di voi hanno coinvolto un avvocato specializzato

- Nella progettazione di un impianto
- Nella marcatura CE di macchine
- Nella redazione dei MANUALI uso e manutenzione
- In precollaudi- collaudi- consegne
- Nella verifica IN azienda del ciclo produttivo, di DVR, POS, DUVRI ecc. ?



Domandina per gli ingegneri:

Quanti di voi
Pensano quotidianamente alla

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE ?

Perchè l' Imprenditore potrebbe anche prendersela con qualcuno,
dopo...

Art. 2236 c.c. - Responsabilità del prestatore d'opera. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Art. 1176 c.c., comma II - Diligenza nell'adempimento. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata




Ma io ho la polizza per la R.P. ...

E i massimali ?

E il penale ???



OGGI - in Italia –
Serve un



LAVORO DI SQUADRA !

PresenterMedia

Altrimenti, il rischio è troppo grande
PER TUTTI



Infortunio in Azienda

Progressione temporale tipica:

Fatto, chiamata al 118, arriva l' ambulanza con i Carabinieri



- I Carabinieri avvisano telefonicamente il PM di turno

- Identificazione dei presenti

- RACCOLTA A VERBALE DELLE PRIME S.I.T

(sommarie informazioni testimoniali)

- Sequestro PENALE di iniziativa luoghi, cose e documenti

- Accertamenti e rilievi (354 c.p.p.)

- INTERVENTO Azienda Sanitaria (Acquisizioni Documentali)



FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Dall' apertura del fascicolo in Procura, alla Richiesta di Rinvio a Giudizio
Vengono raccolte le ulteriori S.I.T.

Raccolta l' ulteriore documentazione

Aziendale

(assunzioni, formazione, infortuni, D.p.i., schede prodotti, documenti contrattuali, fiscali e verbali consegna-montaggio-allestimento-collaudo-messa in servizio della macchina, revisioni periodiche se necessarie ecc.)

Tecnica

(ad es. il Fascicolo Tecnico CE del macchinario, presso il produttore, manuali di istruzioni installazione, uso e manutenzione e registri manutenzione presso l' utilizzatore)

Amministrativa

(visure in Camera di Commercio, INAIL, Comune ecc.)

Medica

(cartelle cliniche e certificati, eventuale C.T. Medicolegale PM)



Normalmente,
Soltanto alla fine di tutto questo percorso investigativo,
La Procura “si accorge” ufficialmente
Che l' ipotesi di reato per cui si indaga da mesi
Potrebbe essere attribuita a una o più persone fisiche, e giuridiche
(il legale rappresentante dell' Azienda, l' Azienda stessa)

TRASFORMAZIONE DEL FASCICOLO DA “IGNOTI” A “NOTI”

NOTIFICA

Informazione di garanzia

Invito ad elezione di domicilio e nomina del difensore

Risultato TECNICO:

Solo ora, iniziano le garanzie per l' indagato

RISULTATO PRATICO:

Solo ora, si v  dall' avvocato



NOTIFICA

“Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari”

Ex art. 415 bis c.p.p.

Inizia la fase processuale...

1. Udienza preliminare (G.U.P.)
2. Processo di primo grado
3. Appello
4. Ricorso per Cassazione

*Acconti
all'avvocato*



Contemporaneamente...

Inchiesta Amministrativa D.T.L. (utilizzatore)

Procedura di **sequestro cautelare** macchina MIN.SVIL.EC. su
tutto il territorio C.E.E. (produttore)

Cause civili

(con eventuali richieste di sequestro ex art. 700 c.p.c.)

Risarcimento danni infortunato o eredi

Rapporti produttore-utilizzatore macchinario

Responsabilità contrattuale con fornitori (penali a tempo,
inadempimenti a catena...)

Misure cautelari verso la società

(o, meglio, LE società di produttore ed utilizzatore)

Ex art. 45 e 9, co. 2 d.lvo 231/2001



La Procedura di SEQUESTRO CAUTELARE

Della macchina, o della quasi macchina (che si sospetta...!)
PERICOLOSA

Su TUTTO IL TERRITORIO U.E.



d. lgs. 27.01.2010, n. 17

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine



D.Lgs. 27-1-2010 n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori

Articolo 6 Sorveglianza del mercato

1. Riguardo alle macchine e alle quasi-macchine, già immesse sul mercato, le funzioni di autorità di sorveglianza per il controllo della conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente fra loro al fine di evitare duplicazioni dei controlli.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico, in conformità alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL).
3. Qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e loro pertinenze, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che una macchina marcata CE o una quasi-macchina, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Qualora sia constatato che una macchina provvista della marcatura «CE», accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei beni, o, qualora applicabile, dell'ambiente, il Ministero dello sviluppo economico, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ordina il ritiro della macchina dal mercato, ne vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio o ne limita la libera circolazione, indicando i mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso ed il termine entro cui è possibile ricorrere; gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o ad altra limitazione alla loro circolazione sono a carico del fabbricante o del suo mandatario. (4)
5. Qualora sia constatato, nel corso degli accertamenti di cui al comma 3, che una quasi-macchina, accompagnata dalla dichiarazione di incorporazione, già immessa sul mercato, non sia conforme alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, il Ministero dello sviluppo economico ne vieta l'immissione sul mercato, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.
6. Qualora le misure di cui ai commi 4 e 5 sono motivate da una lacuna delle norme armonizzate, il Ministero dello sviluppo economico, ove intenda mantenerle anche all'esito delle consultazioni di cui all' [articolo 7](#), comma 2, avvia la procedura di cui all'[articolo 5](#).
7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformità. Nel caso in cui la segnalazione pervenga da Organismi di vigilanza locali, quali ASL o ARPA, i provvedimenti sono comunicati anche ai competenti uffici regionali eventualmente tramite il coordinamento regionale di settore costituito nell'ambito di attività della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Ministero dello sviluppo economico coopera, secondo gli indirizzi dati dalla Commissione europea, con le autorità di sorveglianza del mercato degli altri Stati membri.



- Problemi solo per il PRODUTTORE ? No !
Di vario tipo anche per l' UTILIZZATORE

Mi sequestrano la macchina e bloccano la
produzione...



E se c'è stato un infortunio ?
“sono tranquillo, era marcata CE...”
PROBLEMI:

Vizi palesi, o vizi occulti ?

(non è che siano vizi... occultamente palesi ??)

Vediamo la tua Valutazione dei Rischi, i Registri Man.

Uso previsto ? Uso ragionevolmente prevedibile ?

Comportamenti scorretti del lavoratore ?

Formazione ?



Attenzione !

“USO previsto/ prevedibile”

= *utilizzo NELLE CONDIZIONI previste dal fabbricante, o nelle condizioni anormali prevedibili*

ex All. I Direttiva Macchine

(vedi manuali, contratti, corrispondenza, verbali)

NON E'

Sinonimo di

“comportamento (scorretto ma...) ragionevolmente prevedibile”

del LAVORATORE !



USO DELLA MACCHINA nelle:

- Condizioni previste dal fabbricante
- Condizioni anormali prevedibili

Comportamento scorretto, ma
ragionevolmente prevedibile del
lavoratore



QUALI SONO LE NORME TECNICHE da applicare valutando conformità CE ?

Il primo indizio di un uso OLTRE le condizioni anormali prevedibili, è il
MUTAMENTO della DESTINAZIONE D' USO

E, quindi, delle norme applicabili.

NON è un problema del **PRODUTTORE**

È un problema del **D.L. UTILIZZATORE**

(NON D.M., ma 81/08 art. 71...)





Cassazione Penale

Sez. IV, Sentenza n. 44.106 del 23 ottobre 2014

...Va anche rilevato che la formazione, della quale oggi il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, da una definizione legale valevole in ambito prevenzionistico, è "il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi"...

...Detto altrimenti, **l'obbligo di formazione**, quando si tratti di attrezzature di elevata complessità, suscettibili di richiedere operazioni riservate a personale specializzato, **non implica unicamente di far conoscere ciò che deve essere fatto ma anche ciò da cui astenersi, proprio perchè ad altri riservato.**



Cassazione Penale

Sez. IV, Sentenza n. 18139 del 14 maggio 2012

c.p. art. 40 c.p. art. 41 c.p. art. 590 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 6

Nella ipotesi di lesioni personali derivanti da **infortunio** sul **lavoro** per effetto dell'uso di un macchinario, risponde del reato anche il venditore del macchinario medesimo ove l'**infortunio** sia riconducibile alla inadeguatezza dei congegni antinfortunistici, **senza che possa rilevare, a discolpa del venditore stesso, la presenza di una formale certificazione** attestante la rispondenza del macchinario alle prescritte misure di sicurezza. (Annulla senza rinvio, App. Lecce, 13/11/2011)

Sez. IV, Sentenza n. 18139 del 17-04-2012 (ud. del 17-04-2012), (rv. 253771)



Strategicamente....

La Procura della Repubblica

Preferirà SEMPRE

Imputare SIA il Produttore

(che il venditore)

CHE L' utilizzatore

CHE le società

E le varie figure di contorno (R.S.P.P.):

Per provare la propria innocenza,
Forniranno la prova della COLPEVOLEZZA DEGLI ALTRI

E la forniranno dall' interno dell' Azienda



Ma come.... anche io R.S.P.P. !

Io NON ho una posizione di garanzia...

Cassazione Penale

Sez. IV, sent. n. 32195 del 20 agosto 2010

Responsabilità dei componenti del servizio di prevenzione e protezione

c.p. art. 40 c.p. art. 43 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, *art. 16* D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, *art. 31* D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, *art. 8*

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di **lavoro od anche a titolo esclusivo**, del verificarsi di un ***infortunio***, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di ***lavoro***, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione. (Annulla in parte senza rinvio, App. Lecce, 17/11/2008)

Sez. IV, sent. n. 32195 del 15-07-2010 (ud. del 15-07-2010), (rv. 248555)



La responsabilità del Progettista

Art. 22. *Obblighi dei progettisti*

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.



La responsabilità del Fabbricante e dei Fornitori

Art. 23. *Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori*

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.



Il concetto di datore di lavoro nelle società di capitali

Cassazione Penale

Sent. n. 49402 del 9 dicembre 2013

In tema di sicurezza e di igiene del lavoro, nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda, e quindi con i vertici dell'azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni" (Sez. 3, Sentenza n. 12370 del 09/03/2005 Rv. 231076), con la conseguenza che "gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione" (Sez. 4, Sentenza n. 6280 del 11/12/2007 Rv.238958).

Ne discende la possibilità della coesistenza, all'interno della medesima impresa, di **più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro**, cui incombe l'onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di sicurezza.

Il principio del cumulo delle responsabilità in capo ai rappresentanti della componente datoriale non trova applicazione nel caso di esistenza di una delega esplicita o implicita della posizione di garanzia.



Lo strumento delle **DELEGHE Di funzioni**

Art. 16 D.lgs 81/2008. *Delega di funzioni*

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all' articolo 30, comma 4.
- 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. (72)



ATTENZIONE !!!

Dopo aver (validamente) delegato

- Devo costantemente vigilare che il delegato operi
- NON devo ingerirmi nell' autonomia che gli ho assicurato
- Devo sperare di avere già operativo un
MODELLO ORGANIZZATIVO 231



Il d.lgs n. 231/2001

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni...”

La società diventa un AUTONOMO soggetto, che verrà imputato, processato e condannato IN AGGIUNTA alle persone fisiche...



Capiamoci subito:

Il legislatore la definisce
“responsabilità AMMINISTRATIVA”

Di fatto, è totalmente

RESPONSABILITA' PENALE



- L' organo che indaga è il P.M.
- Gli strumenti sono quelli del C.p.p.
- Le garanzie sono quelle dell' indagato
- Gli organi che giudicano sono G.I.P.,
Tribunale Penale Monocratico, Corte d'
Appello, Cassazione Penale



D.Lgs. 8-6-2001 n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.

5. Responsabilità dell'ente.

1. L'ente è responsabile per i reati commessi **nel suo interesse o a suo vantaggio:**
 - a) da persone che rivestono **funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione** dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che **esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo** dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla **direzione o alla vigilanza** di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. **L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.**



Quando si applica il D.lgs. 231?

Esiste un

ELENCO DEI REATI c.d. PRESUPPOSTO

...Tra cui:

**-Indebita percezione di erogazioni/
truffa ai danni dello Stato,
concussione, corruzione**

**- Reati contro la personalità
individuale**

**-Delitti informatici e trattamento
illecito di dati**

**- Reato di falsità in monete, in carte di
credito e in valori; delitti in materia di
violazione di diritto d' autore**

- Reati societari e abuso di mercato

- Reati ambientali

**- Omicidio colposo o lesioni gravi o
gravissime commesse con violazione
delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro**

**- Impiego di extracomunitari in soggiorno
irregolare**

**-Reati di ricettazione, riciclaggio e
impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita. Dal dicembre 2014, è
stata aggiunto il nuovo reato di
autoriciclaggio.**



Problema:

Le persone FISICHE
posso metterle in prigione

Che pene posso irrogare
Ad un “imputato”
PERSONA GIURIDICA ?



Sezione II

Sanzioni in generale

9. *Sanzioni amministrative.*

1. Le **sanzioni** per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.



la sanzione pecuniaria,

sempre irrogata per l'illecito amministrativo dipendente da reato, viene applicata in quote ed in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1.549,37...

...quindi da un minimo di € 25.822 ad un massimo di € 1.549.370



Le sanzioni interdittive,

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni
- il divieto di contrarre con la P.A.



D.Lgs. 8-6-2001 n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.

Sezione IV

Misure cautelari

45. Applicazione delle misure cautelari.

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, **il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9**, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. **In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale** a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.



Il sistema 231, però, è anche un' OPPORTUNITA' DIFENSIVA:

Art. 30 D.lgs n. 81/2008

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa [...] deve essere adottato **ed efficacemente attuato**, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di **registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.**
3. Il modello organizzativo **deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni** che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un **idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.** Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.



Potrò contare sull'

Organismo di Vigilanza

(esterno ed indipendente)

Che vigila, traccia e fornisce prova
Della *compliance* aziendale



MORALE:

investiamo risorse umane ed economiche in

PREVENZIONE !


Da un punto di vista **TECNICO**
Prevenzione DELL' EVENTO

Ma anche

GIURIDICO
prevenzione
DALLE CONSEGUENZE DELL' EVENTO



Si vîs Pacem... para bellum !



Grazie per l' attenzione

Alessandro Franco



FRANCO – SGRAZZUTTI & PARTNERS
Studio Legale Associato – Law Firm

GORIZIA – via A. Diaz, 3 – tel. 0481 534489 fax. 0481 550425
studiogo@avvocatinordest.it

UDINE – via A. Zanon, 16 – tel. 0432 1610250 fax. 0432 504902
studioud@avvocatinordest.it

www.avvocatinordest.it

